

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4640

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(BERNINI)

E COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti

Presentato il 1° marzo 1990

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il 28 febbraio 1990 è scaduto il termine costituzionale per la conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, senza che il secondo ramo del Parlamento abbia potuto concluderne l'esame.

Come è noto il Governo in data 30 settembre 1989 presentò al Senato il disegno di legge n. 1897, collegato funzionalmente agli obiettivi fissati dal disegno di legge finanziaria per l'anno 1990. Esso si proponeva di assicurare una più razionale utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato (imprimendo all'attività gestionale i caratteri dell'economicità e dell'efficienza e agevolando l'alienazione dei beni, ove non più rispondenti agli usi di interesse pubblico), di attivare flussi finanziari utili per contenere l'attuale disavanzo del bilancio statale e di apportare elementi di razionalità ed equilibrio nell'ordinamento tributario con effetti positivi per l'andamento delle entrate. Nella stessa ottica e coordinate ai medesimi fini erano anche le disposizioni per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (atto Senato n. 1892).

I disegni di legge in premessa furono oggetto di esame da parte della Commissione finanze e tesoro del Senato. Tra le disposizioni sopra ricordate quelle la cui urgenza ne richiedeva la immediata adozione, vennero inserite nel decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, che, come si è detto, non è stato convertito per scadenza dei prescritti termini costituzionali. È evidente che permangono le medesime esigenze per ricorrere alla decretazione di urgenza.

Il testo del decreto di cui si chiede la conversione tiene conto delle modifiche introdotte dal Senato al decreto n. 414 del 1989.

* * *

Passando alla illustrazione delle varie disposizioni si sottolinea che con l'articolo 1 vengono introdotte nella vigente disciplina delle imposte sui redditi talune disposizioni, delle quali la prima riguarda la deducibilità dei contributi agricoli unificati ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile.

È noto infatti che la tassazione del reddito fondiario viene presuntivamente operata in base a parametri medi che scontano già la considerazione degli oneri e delle spese connessi a tale tipo di reddito. In particolare i contributi agricoli unificati sono considerati compresi nella valutazione reddituale, essendo sicuramente connessi con l'attività produttiva, legata al terreno: pertanto appare razionale che essi siano esclusi da quelli enunciati dall'articolo 10 del vigente testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Viene poi stabilito, sempre all'articolo 1, un limite alla deducibilità dal reddito complessivo imponibile degli interessi passivi sui mutui agrari, limite che è costituito dal reddito imponibile dichiarato per i terreni. In base alla normativa vigente (articolo 10, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi) non sussistono limiti alla deducibilità degli interessi in parola. Tale sistema non è privo di incongruenze, comportando — nella ipotesi, non infrequente, in cui il

reddito imponibile, determinato catastalmente, di un terreno sia inferiore all'onere per interessi — che il soggetto passivo d'imposta fruisca di fatto di una agevolazione non giustificabile.

D'altra parte, è da notare che con l'espressione « in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie », l'articolo 10, comma 1, lettera c) del citato testo unico comprende ogni tipo di mutuo, sia quelli di esercizio che quelli di miglioramento a breve e anche a lungo termine, sicché anche per tale motivo appare ragionevole introdurre un limite alla deducibilità degli interessi in questione. La norma che si introduce con il decreto-legge di cui si chiede la conversione stabilisce quindi la deducibilità degli interessi passivi in dipendenza di prestiti o mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati, ma prevede altresì in via transitoria (così recependo la espressa volontà del Parlamento) — che il predetto limite è elevato nel primo periodo di imposta in cui si applica la norma (e cioè quello in riferimento al quale viene presentata la prima dichiarazione dei redditi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge) della metà e, per il periodo immediatamente successivo, di un terzo qualora gli interessi passivi dipendano da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato.

Per superare taluni inconvenienti nell'applicazione della disciplina del credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti commerciali prevista dall'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, sempre l'articolo 1 prevede poi che il credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, senza cioè ulteriori conseguenze a fini diversi da quelli fiscali. La modifica si rende necessaria in quanto l'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi — applicabile ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche — stabilisce che « ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito d'imposta è computato in

aumento del reddito complessivo netto ». Il dettato della norma comporta che il credito d'imposta deve essere aggiunto al reddito complessivo « netto », cioè al reddito complessivo al netto delle perdite di esercizi precedenti. Queste ultime, dovendo essere dedotte, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, dal reddito, devono essere quindi scomutate dall'importo di reddito non comprensivo del credito di imposta sui dividendi. In tal modo può accadere che, pur in presenza di perdite di esercizi precedenti di ammontare superiore al reddito complessivo prodotto dal contribuente, quest'ultimo debba, ciò nonostante, assoggettare a tassazione l'ammontare del credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, pur in mancanza di un vero e proprio reddito, in virtù di un meccanismo contabile posto in essere al fine di evitare la duplicazione di tassazione dei predetti utili.

Prendendo inoltre in considerazione il reddito dominicale e quello agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra ovvero alla funghicoltura e, apportando le necessarie modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, viene stabilito che detto reddito, in mancanza di indicazioni catastali, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.

Con altra modifica, contenuta nello stesso articolo 1, si dispone che non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni rurali (articolo 39, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi) destinate ad abitazione delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione dei fondi, alla custodia di questi, del bestiame e degli edifici rurali. Deve però trattarsi di immobili con caratteristiche rispondenti alle esigenze delle attività esercitate. D'altra parte l'esclusione delle costruzioni rurali dal catasto edilizio urbano appare invero anacronistica rispetto allo sviluppo economico del Paese e alla tipologia che ormai hanno assunto le costruzioni in parola. Si prevede, pertanto, che anche tali abita-

zioni debbano essere iscritte al catasto edilizio urbano.

Altra modifica di rilievo al testo unico delle imposte sui redditi è quella basata sulla riconsiderazione delle modalità di ammortamento attualmente vigenti per i beni strumentali delle imprese.

Il predetto testo unico conferma, come è noto, l'ammortamento anticipato per i beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, ragguagliandolo, sia pure con modalità e misure diverse dal precedente regime, al costo di acquisizione dei beni stessi.

Dette modifiche, tenendo altresì conto degli emendamenti proposti dal Senato al testo del decreto-legge n. 414 del 1989, sono inoltre dirette a fissare nuovi criteri di deduzione delle quote di ammortamento ordinario per i beni strumentali entrati in funzione nel corso dell'esercizio.

In tale ipotesi l'impresa acquirente ragguaglierà le quote di ammortamento per dodicesimi tenendo conto dell'arco di durata di possesso del bene nel corso dell'esercizio.

Inoltre, nel ridisegnare la disciplina dell'ammortamento anticipato per i beni usati si è meglio precisato che il soggetto che effettua la cessione di detti beni ovvero un suo dante causa non deve aver dedotto quote di ammortamento anticipato in precedenti periodi di imposta; in caso contrario, l'ammortamento anticipato è consentito agli acquirenti dei beni usati fino a completamento del periodo complessivamente previsto dalla norma.

In considerazione poi della esigenza di rendere lo strumento maggiormente agile e flessibile, capace di adeguarsi alle variabili condizioni della situazione economica (secondo gli obiettivi generali della politica perseguita, la domanda di investimenti e la struttura del suo finanziamento), la norma proposta (oltre ad apportare le predette modifiche alla disciplina degli ammortamenti anticipati) demanda ad un apposito decreto ministeriale la valutazione della compatibilità con la situazione generale, prevedendo di variare il limite massimo di ammortamento

entro un quarto, nonché — correlativamente — nel limite della metà, la durata minima dei contratti di *leasing*, anche al fine di assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni del mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà e in *leasing*.

L'articolo 1 contiene, poi, talune disposizioni — sempre adottate dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 414 e per altro inserite anche in precedenti decreti-legge, presentati nel corso dell'anno 1989 e non convertiti per scadenza dei prescritti termini costituzionali (da ultimo nel decreto-legge 28 novembre 1989, n. 383) — concernenti le variazioni di colture dei terreni. In particolare con tali disposizioni si provvede a sostituire il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1988, con il quale era stata introdotta la cosiddetta autodeterminazione dei redditi in caso di variazione delle colture praticate rispetto alle risultanze catastali. Come è noto, il vigente articolo 11-*bis* prevede che, in caso di mancata corrispondenza tra le colture effettive e quelle risultanti in catasto, i possessori dei terreni sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalla variazione:

a) la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata, o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata;

b) qualora non sia possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata, la tariffa d'estimo già attribuita a terreni della stessa qualità ubicata in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agronomicamente compatibili.

Nell'applicazione della suindicata disciplina sono emersi alcuni problemi, tra i quali l'oggettiva difficoltà, a causa dei numerosi frazionamenti e variazioni del

classamento, di conoscere topograficamente le particelle catastali e la conseguente necessità di fare riferimento all'intera superficie della partita catastale, nonché di individuare la classe nei casi in cui la stessa risulti inesistente ovvero in cui la nuova qualità colturale interessi superfici di terreni alle quali il catasto ha attribuito classi diverse. Queste difficoltà hanno ostacolato da parte dei contribuenti i necessari adempimenti in vista della presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Si è così ritenuto di modificare il criterio di determinazione del reddito del terreno interessato alla variazione colturale (in attesa del nuovo allibramento), ricorrendo alla « tariffa media ».

In particolare si è previsto che ai terreni in questione si applica la tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. Si è poi chiarito che per tariffa media si deve intendere la risultante del rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse.

In caso di colture non censite nello stesso comune o sezione censuaria, si è prevista l'applicazione delle tariffe medie e delle deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia.

Infine, nell'ipotesi che la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si è prevista l'applicazione della tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

È altresì previsto, nell'articolo 1, il differimento al 31 maggio 1990 (termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1989) dei termini per presentare le denunce di variazioni di coltura dei terreni verificatesi negli anni 1988 e 1989.

Infine, l'articolo in esame reca una disposizione con la quale si proroga al 31 dicembre 1990 il termine di presentazione della denuncia per l'iscrizione al catasto

urbano degli immobili ultimati entro il 17 marzo 1985. Si tratta di disposizioni transitorie (più volte prorogate al fine di consentire agli utenti di regolarizzare situazioni pregresse) che ora si reiterano prolungandone l'operatività fino al 31 dicembre 1990, ritenendosi tale termine idoneo e sufficiente per una definitiva soluzione del problema.

Altre modifiche vengono apportate al testo unico delle imposte sui redditi con le disposizioni recate dall'articolo 2, limitando alle persone fisiche, alle società di persone e agli enti non commerciali il sistema di determinazione catastale del reddito agrario.

Il metodo generalizzato di determinazione degli imponibili deriva dall'applicazione delle tariffe di estimo catastale, risalente, com'è noto, al lontano 1938. D'altra parte l'articolo 29, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi considera attività agricole — come tali produttive di reddito agrario a determinazione catastale — non solo quelle dirette alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura, ma anche la funghicoltura, l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (superato il quale limite, peraltro, il reddito si considera di impresa), e le attività ancorché non svolte su terreno, dirette alla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Siccome non viene operata nessuna distinzione fra le diverse categorie di soggetti, la determinazione catastale del reddito agrario ha trovato e trova applicazione anche nei confronti di soggetti, come le società di capitali e gli enti soggetti all'IRPEG che esercitano attività commerciale, per i quali il trattamento di cui sopra non trova più effettiva giustificazione.

Le norme proposte escludono pertanto questi ultimi soggetti dall'attuale regime tributario di determinazione del reddito agrario quale « reddito medio ordinario » (articolo 29 del testo unico), sottoponen-

doli alla disciplina del reddito di impresa.

L'ultima delle disposizioni che si adottano in tema di imposte sui redditi prevede che per l'anno 1990, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del catasto edilizio urbano, moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento già stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 21 dicembre 1988. La disposizione è ispirata alla finalità di evitare ulteriori aggravii di imposta sui redditi di fabbricati, una volta che per questi, sia pure ai fini delle imposte sui trasferimenti, sono stati previsti di recente sensibili inasprimenti fiscali.

In materia di imposta sul valore aggiunto, il primo comma dell'articolo 3 stabilisce quale sia, agli effetti del predetto tributo, il momento impositivo relativamente alle assegnazioni di case di abitazione da parte di cooperative edilizie ai loro soci.

Viene in tal modo risolto « in nuce » un problema che era stato già evidenziato dopo l'entrata in vigore dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che ha appunto ricondotto nel campo di applicazione del tributo tutte le assegnazioni in questione concesse sia in proprietà che in godimento.

Con il secondo comma viene precisato che per gli acconti versati a tutto il 31 dicembre 1989 si applica la disciplina vigente a tale data che li esclude dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il terzo e quarto comma prevedono poi la determinazione della base imponibile ai fini dell'applicazione del tributo sulle predette assegnazioni, allorché siano effettuate ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, stabilendo che tale base va commisurata al 70 per cento del costo dell'alloggio, se dato in proprietà e fino alla concorrenza del prezzo stabilito

dal Comitato per l'edilizia residenziale, mentre la base viene ulteriormente ridotta al 50 per cento del costo medesimo per gli alloggi dati in godimento, e comunque sempre fino alla concorrenza del prezzo deciso dal Comitato per l'edilizia residenziale.

Con i commi 5 e 6 si introducono alcune disposizioni, la prima per far rientrare nel campo dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di trasporto effettuate da vettori in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore; la seconda per escludere dal campo di applicazione dell'imposta stessa gli acquisti e le importazioni di pubblicazioni estere effettuate dalle biblioteche universitarie.

Il comma 7 inoltre proroga per altri tre anni e cioè fino al 31 dicembre 1992, le assegnazioni, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, previste a favore dei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia.

Infine con il comma 8, si è introdotta una disposizione interpretativa nel settore dell'editoria, ai fini della imposta sul valore aggiunto, a conferma di quanto stabilito con il decreto ministeriale 12 gennaio 1990, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio, circa l'applicabilità della resa forfetaria di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento.

Con l'articolo 4 si propongono altre modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardanti:

a) la disciplina della detrazione di cui all'articolo 19 del predetto decreto n. 633;

b) la revisione della materia dei rimborsi di cui agli articoli 30 e 38-bis del medesimo decreto.

In relazione al punto a), si prevede che, se il contribuente effettua oltre ad operazioni imponibili ai fini dell'imposta

sul valore aggiunto anche operazioni esenti ai fini della stessa imposta, la detrazione, di norma spettante per l'imposta assoluta o dovuta o comunque addebitata al contribuente a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, non può essere esercitata per l'intero importo di tale imposta ma può essere esercitata solo per un ammontare ridotto. È infatti previsto che la predetta detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari realizzato nell'anno stesso. Detto rapporto anziché essere sempre arrotondato all'unità inferiore va arrotondato alla unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i 5 decimi.

Per quanto concerne il punto *b*) va osservato che la revisione della materia dei rimborsi rende necessaria per ricondurli nel fisiologico meccanismo di applicazione del tributo, eliminando così onerose procedure di rimborso (le quali determinano tra l'altro un'afflusso di richieste presso gli uffici e un impiego rilevante di uomini e tempi) di somme che i contribuenti possono comunque recuperare nei periodi di imposta successivi.

I rimborsi (così informandosi alla disciplina predisposta con le modifiche che il primo ramo del Parlamento ha apportato al testo originario del decreto-legge n. 414) sono pertanto previsti: qualora l'aliquota IVA sulle operazioni effettuate sia più bassa di quelle gravanti sugli acquisti; qualora le operazioni non imponibili superino il 25 per cento del volume di affari; qualora siano stati effettuati acquisti di beni strumentali; qualora vengano effettuate prevalentemente operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto per effetto di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; qualora si tratti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione, muniti di rappresentante fiscale e ciò per conformarsi ai principi contenuti nell'articolo 17 della quarta direttiva IVA e per non creare per

tali soggetti una situazione di disagio che potrebbe indurli a preferire i mercati stranieri onde evitare l'esposizione finanziaria derivante dal rifiuto del rimborso. Peraltro viene ora introdotta una attenuazione delle condizioni richieste prevedendosi che le eccedenze detraibili potranno in ogni caso essere chieste a rimborso con la dichiarazione relativa al secondo anno o periodo di imposta successivo naturalmente tenendo conto della parte eventualmente già utilizzata per compensare debiti di imposta emersi medio tempore.

L'articolo in esame, con il comma 2, prevede, infine, il differimento al 12 marzo 1990 del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1989. Il differimento consentirà, pur nella sua doverosa brevità, ai contribuenti di valutare le disposizioni e i comportamenti da adottare in sede di presentazione della dichiarazione. Peraltro atteso che si tratti di modifiche favorevoli al contribuente e delle quali appunto si è prevista l'applicazione a partire dalla dichiarazione che ai fini IVA deve essere presentata nel corrente anno, è evidente che del differimento potranno avvalersi anche quei contribuenti che avessero già tenuto conto della normativa che in tema di rimborsi aveva previsto il testo originario del decreto-legge n. 414: ciò è conseguenza di principi generali circa la natura delle dichiarazioni e della circostanza che il termine per la loro presentazione è iniziato a decorrere il 1° di gennaio e terminerà, quest'anno, il 12 marzo.

L'articolo 5 contiene disposizioni sul contenzioso tributario.

È ormai a tutti noto lo stato di profonda crisi in cui versa tale settore, gravato da una sempre crescente mole di lavoro arretrato, il cui accumulo al 31 dicembre 1988 ammontava a 2,64 milioni di ricorsi, così ripartiti: 2,28 in 1° grado; 0,22 in 2° grado e 0,14 in Commissione centrale.

Il flusso di presentazione dei ricorsi è ormai divenuto pari ad un numero di circa 850 mila all'anno, mentre le Com-

missioni, anche dopo aver intensificato al massimo, negli ultimi anni, le sedute e la loro durata e, quindi, la produttività complessiva, non riescono a trattarne, con le attuali strutture e procedure, più di 656 mila all'anno.

A fronte di tale preoccupante situazione, occorrerebbero interventi che affrontino il problema alla radice, ripensando « *ex novo* » tutto l'impianto strutturale e procedurale del sistema, in modo tale da predisporre un complesso idoneo ad assicurare, con tutte le garanzie necessarie, il pieno e tempestivo funzionamento della giustizia tributaria.

Tale opera complessiva, peraltro, non può agevolmente e definitivamente essere compiuta prima di aver provveduto a semplificare le attuali procedure, diminuendo sensibilmente gli afflussi di ricorsi prodotti a scopi prevalentemente dilatori, la cui trattazione richiede l'impiego di tempi e risorse che andrebbero, invece, più proficuamente utilizzati per esaminare tempestivamente le controversie con contenuti sostanziali di maggior rilievo. Vanno, inoltre, tenute presenti le non indifferenti evoluzioni che, su vasta scala, si stanno con altri strumenti introducendo nell'ordinamento tributario e, soprattutto, nelle procedure, vuoi per le misure dirette a semplificare drasticamente gli adempimenti a carico dei contribuenti, vuoi per le sempre più raffinate tecniche informatiche delle quali l'Amministrazione si avvale per compiere accertamenti automatici (e, quindi, meno impugnabili), vuoi, infine, per le auspiccate innovazioni strutturali che la stessa Amministrazione dovrà subire al suo interno.

Considerato, quindi, che non è possibile prevedere compiutamente sin d'ora le ripercussioni che le predette innovazioni potranno avere sull'andamento dello stesso contenzioso, per l'immediato è necessario adottare strumenti normativi comunque compatibili con qualsiasi ulteriore, più generale intervento riformatore. Tale obiettivo può essere senz'altro conseguito innestando nell'attuale sistema regole capaci di porre efficaci limiti alle attuali numerose forme di micro-contenzioso, che è in genere il frutto di puri e

semplici intenti dilatori. Sotto questo profilo le disposizioni che ora si adottano in sé considerate, possono apparire di modesta portata ma nel quadro delle iniziative già adottate e soprattutto in quello delle iniziative che si intendono adottare assumono il significato della decisa volontà di rendere il contenzioso tributario sollecito ed efficiente. Gli stessi Uffici finanziari, d'altra parte, debbono essere opportunamente dissuasi dalle generalizzate impugnative delle decisioni di primo grado, anche per importi non rilevanti od in presenza del palese fondamento delle tesi delle controparti, dovute al fondato timore di incorrere in responsabilità per l'omissione di gravami comunque proponibili.

Un'ulteriore misura utile, da introdurre con immediatezza, appare quella di creare una « corsia preferenziale » (sia dinanzi alle Commissioni tributarie di I e II grado sia dinanzi alla Commissione tributaria centrale) per la trattazione accelerata dei ricorsi di valore elevato, che interessino sia contribuenti persone fisiche, sia enti o società, ed una « corsia preferenziale » per quelle controversie che, a prescindere dal valore, riguardino le società con personalità giuridica, la cui definizione rapida è quanto mai necessaria, al fine di consentire all'erario di contenere i danni derivanti da moratorie troppo prolungate nel recupero dei tributi accertati, nonché allo scopo di conoscere in tempi ragionevoli l'esito definitivo dell'attività accertatrice, onde introdurre con efficacia opportuni correttivi all'attività programmatica ed operativa degli Uffici finanziari. Infatti è stato rilevato che circa il 13 per cento del totale dei ricorsi riguarda valori unitari superiori a 50 milioni di imponibile e compendia oltre il 60 per cento del totale degli importi accertati. In tale ottica, l'articolo 5 del presente decreto è diretto ad introdurre una forma di definizione automatica degli accertamenti di minore entità (fino a 5 milioni di lire tra imposte, soprattasse o penalità).

Va inoltre considerato che la rinuncia, da parte dell'erario, al venti per cento

delle somme (peraltro non ancora definitivamente certe) dedotte negli accertamenti di basso importo trova ampia giustificazione nel rapporto costi-benefici, attesi i notevoli risparmi che possono derivare all'Amministrazione, in termini di tempo e di risorse umane e tecniche, oltreché nel vantaggio di una immediata esazione di tali somme.

L'articolo in esame prevede in particolare che, ove il contribuente non interponga ricorso avverso gli accertamenti di contenuto non superiore a 5 milioni di lire, sarà ammesso a fruire di una riduzione del 20 per cento delle somme da pagare, comprensive del tributo e delle relative sanzioni amministrative. Lo stesso articolo prevede che sia possibile, anche nel corso del giudizio, comporre la controversia il cui valore ancora in discussione non superi i 10 milioni di lire con l'offerta, da parte del contribuente, di pagare subito il 90 per cento delle somme in contestazione. Tale offerta, naturalmente, deve essere accettata espressamente dall'Ufficio, a cui spetta valutare la convenienza, per l'Amministrazione finanziaria, di rinunciare a quella parte di accertamento che sia stata in ipotesi disattesa dalla decisione eventualmente già intervenuta.

La predetta disposizione contiene anche le norme necessarie per l'istituzione della « corsia preferenziale » sopra descritta, sia per i ricorsi aventi ad oggetto controversie di valore medio-alto (cioè superiori a 100 milioni di lire) sia per le controversie che, a prescindere dal valore delle stesse, riguardano comunque le società con personalità giuridica; ed inoltre prevede che, al fine di attenuare, come dianzi illustrato, la responsabilità degli uffici in materia di impugnativa, queste, nei casi minori — ossia inferiori al predetto importo di 5 milioni di lire — devono essere proposte previo conforme parere dell'Ispettorato compartimentale. Tale disposizione non si applica, però, quando l'atto di appello è proposto dall'Intendente di finanza. Inoltre, il predetto articolo 5 tende essenzialmente a scoraggiare la proposizione di ricorsi dila-

tori disponendo che l'attuale iscrizione a ruolo o la richiesta di pagamento provvisorio in pendenza del ricorso di primo grado (previsti nella misura di un terzo del solo tributo) vengano estesi anche alle relative penalità ed interessi e che sulle penalità definitivamente irrogate vengano corrisposti anche interessi a far data dal momento dell'accertamento.

Con l'articolo 6 si provvede ad appor-tare talune modificazioni alla disciplina della imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), istituita con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 144.

Per esigenze di perequazione si consente — modificando l'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 66 — l'assoggettamento all'ICIAP anche dei produttori agricoli che vendono fuori dal fondo a condizione però che vendano in locali aperti al pubblico o in mercati. Inoltre, per evitare dubbi interpretativi, si chiarisce, in relazione al potere di accertamento del redditi di impresa, arti e professioni da parte del comune, che tale ente non può procedere all'accertamento di detti redditi ai fini dell'applicazione dell'ICIAP, trattandosi di un potere riservato alla Amministrazione dello Stato. Relativamente, poi, alla particolare attività di « affittacamere », per venire incontro alla esigenza di prevedere un trattamento fiscale meno gravoso, si è ritenuto di inquadrare detta attività nel secondo settore della tabella concernente la misura dell'ICIAP (che comprende artigiani e produttori di servizi) anziché nell'ottavo settore della medesima tabella (che comprende le attività alberghiere e turistiche).

Sempre con l'articolo 6 viene previsto che:

1) per l'anno 1990, i comuni continueranno ad applicare le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nella misura massima prevista dalla vigente normativa;

2) per l'anno 1990, è aumentato nella misura del 60 per cento il diritto

annuale a favore di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (che è posto a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche, iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette Camere), disponendosi la ripartizione tra le stesse delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, riscosse per l'anno 1990 in sostituzione delle sopresse imposte comunali. Il 98 per cento di tali somme è ripartito per una metà in quote uguali per ciascuna Camera di commercio e per l'altra in proporzione alla misura delle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989. Il restante 2 per cento viene poi ripartito, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in modo da assicurare a ciascuna Camera di commercio un finanziamento almeno corrispondente alle somme percepite nell'anno 1989 a titolo di tributi soppressi e di diritto annuale;

3) il termine del 31 dicembre 1989, entro il quale i comuni stessi sono tenuti, a norma dell'articolo 22, sesto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, a notificare, a pena di decadenza, ai contribuenti gli avvisi di accertamento del reddito dei fabbricati da assoggettare alla sovrainposta comunale istituita per l'anno 1983 (cosiddetta SOCOF) è prorogato al 31 dicembre 1990.

Infine, per compensare i riflessi che l'entrata in funzione del Servizio centrale per la riscossione dall'anno 1990 determinerà sul bilancio dei comuni e delle province che provvedono alla riscossione mediante ruolo (in quanto gli oneri per la riscossione delle entrate proprie dei medesimi enti sono posti a loro carico), l'articolo in rassegna (in vista della ristrutturazione del sistema impositivo e di riscossione a livello locale prevista dall'anno 1991, sulla base delle norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali recate dal disegno di legge n. 1895) prevede che i predetti oneri

siano assunti per il solo anno 1990 a carico del bilancio dello Stato.

Il successivo articolo 7 riprende in primo luogo le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1892 *bis-A* concernente norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie, in relazione alle variazioni percentuali dei prezzi al consumo, tenendo conto delle modificazioni apportate nel corso dell'esame parlamentare. In particolare è previsto che a decorrere dal 1990, può farsi luogo — con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri — all'adeguamento delle aliquote di importo fisso dei tributi e dei tributi in misura fissa — i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 e, pertanto, questa disposizione non riguarda quei tributi che sono stati adeguati per effetto del decreto-legge n. 332 del 1989 — in relazione alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo rilevato al 30 settembre 1990 rispetto al 30 settembre 1989. È previsto poi che, ai fini degli adeguamenti successivi (per tutti i tributi in misura fissa ancorché aumentati dal 30 settembre 1989), la rilevazione delle variazioni dell'indice abbia cadenza biennale e che la misura e la data di decorrenza dell'adeguamento siano stabilite nello stesso decreto, avuto riguardo anche agli obiettivi programmati di politica economica.

La disposizione si applica anche per l'adeguamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrainposta di confine sui prodotti petroliferi in modo da ragguagliarne l'entità in considerazione delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Si tratta di una disposizione che ha natura diversa da quella prevista nel comma 1 dell'articolo 9 e quindi del tutto compatibile con essa dato che quest'ultima opera con riferimento alle variazioni dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi tenendone conto ai fini di determinare — con una manovra sull'imposta — i corri-

spondenti prezzi all'interno dei prodotti petroliferi.

Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 7 occorre rilevare che al perseguimento dell'obiettivo del recupero dell'evasione fiscale concorrono anche una serie di elementi, che vanno dalla individuazione delle aree di evasione e di elusione all'azione svolta dall'Amministrazione finanziaria non solo in termini di accertamenti verso specifici soggetti ma anche per l'efficacia indotta dall'attività di controllo sui comportamenti spontanei dei contribuenti.

Sotto tale profilo, la quantificazione del recupero dell'evasione è resa possibile (una volta predeterminati con chiarezza i criteri che presiedono alla stima del gettito fisiologicamente atteso in un dato contesto economico e normativo) dal raffronto con l'entrata effettivamente conseguita, valutata secondo i medesimi criteri e tenendo naturalmente conto degli elementi che possono essere intervenuti a modificare l'originario quadro di riferimento esistente all'atto della stima iniziale.

Il risultato rappresenta la maggiore entrata, non stimata in sede previsionale, che è determinata dall'incrementata efficienza del sistema e che ben può essere destinata alla realizzazione di una migliore giustizia fiscale derivante dall'imposizione sui redditi.

Tra l'altro, tale misura contribuisce essa stessa al recupero dell'evasione, stimolando una maggiore fedeltà dei contribuenti che beneficiano, in conseguenza, di una diminuzione del carico tributario.

In tale contesto, un ruolo determinante è rappresentato dall'azione preventiva e di controllo dell'Amministrazione finanziaria: i risultati conseguiti, in termini di recupero dell'evasione, devono quindi contribuire al rafforzamento dell'Amministrazione stessa, migliorandone e incentivandone le risorse materiali e umane per accrescere ulteriormente l'efficienza del sistema.

All'articolo 8, commi 1 e 2, in materia di imposta sul valore aggiunto, si dispone l'anticipazione dal giorno 22 al giorno 20

di ciascun mese dei versamenti mensili dell'imposta dovuta, allorché i contribuenti effettuino i versamenti stessi mediante delega ai concessionari del Servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Detto decreto prevede che entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese, il concessionario riversa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa a seguito dei predetti versamenti diretti. Ciò ha comportato la necessità di anticipare la scadenza dei versamenti mensili al giorno 20 di ciascun mese, assicurando così l'afflusso in tesoreria dei versamenti mensili dell'IVA entro la terza decade di ciascun mese. Si stabilisce, altresì, che, se i termini per i versamenti in parola, eseguiti mediante delega alle aziende di credito e ai concessionari del Servizio della riscossione, cadono in giorno festivo o non lavorativo, le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

Con il comma 3 dell'articolo in rassegna si eliminano le incertezze che in passato erano state prospettate (con l'effetto da un lato di rendere nella sostanza contestate nel fondamento le pretese della Amministrazione e dall'altro di frapporre ostacoli al raggiungimento dei fini, pur meritori, che tali enti si propongono) in ordine alla natura delle attività didattiche e culturali a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Superando tali incertezze con la norma in esame si riduce il contenzioso e si elimina una disparità di trattamento rispetto alle analoghe attività svolte dai collegi universitari stranieri per i quali si è già disposto in tal senso con l'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

La disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 8 prevede che le aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio o lungo termine (operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo dell'unica dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni relative al medesimo esercizio con effettuazione di due versamenti dell'imposta sostitutiva (ovvero dell'imposta che sono tenuti a corrispondere in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e sulle concessioni governative) cui sono appunto assoggettate le predette operazioni di credito.

Come è noto attualmente i predetti enti devono dichiarare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta; l'ufficio poi annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro trenta giorni.

Si è invece previsto che vengano presentate due dichiarazioni relative allo stesso esercizio, delle quali, la prima concernente le operazioni effettuate nel primo semestre e la seconda relativa alle operazioni effettuate nel residuo periodo dell'esercizio. Ad entrambe le dichiarazioni devono seguire distinti versamenti; ciò consente la possibilità di controlli più efficaci (e sotto questo profilo la norma in questione è coerente alla linea di tendenza che intende realizzare sempre più efficaci momenti di controllo dell'adempimento degli obblighi tributari e che postula una più completa disciplina di tutela nei confronti delle forme di elusione, così come del resto è previsto nell'accantonamento di segno negativo di cui alla legge finanziaria per l'anno 1990 sotto la voce « Misure per ridurre l'elusione e l'evasione »), nonché un tempestivo afflusso delle entrate spettanti all'erario a titolo di imposta sostitutiva.

La modifica ha effetto a partire dal 1° gennaio 1990; nell'anno 1990 pertanto gli istituti di credito in questione dovranno presentare anche la dichiarazione annuale relativa all'anno 1989.

Con il successivo comma 5 si dispone che il sostituto d'imposta versi cumulativamente al concessionario della riscossione le somme di importo inferiore al limite massimo della commissione (lire 12.000) spettante al concessionario stesso per i versamenti diretti. Il versamento in un'unica soluzione dovrà essere effettuato nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate le ritenute.

Con il comma 6 viene differita — in conformità alla volontà espressa dal Parlamento — al periodo d'imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 l'applicazione della disposizione recata dal comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi (introdotte dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 1989). Tale disposizione (la cui operatività, — ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1989, n. 267 — era già stabilita per il periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989) prevede, con finalità antielusive, che gli interessi derivanti da prestiti e finanziamenti tra aziende si computano per un ammontare non inferiore al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo d'imposta.

La disposizione di cui al comma 7 prevede che agli atti di trasferimento a favore delle regioni, province e comuni, conseguenti a decreti di esproprio, non si applica l'imposta fissa di registro stabilita nella misura di lire 100 mila dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. In tal caso, pertanto, l'ente espropriante sarà tenuto a corrispondere l'imposta fissa di registro nella misura (di lire 50 mila) precedentemente determinata.

Con i successivi commi 8 e 9 si provvede ad ovviare agli inconvenienti conse-

guenti al mancato funzionamento degli Istituti di credito a causa della astensione dal lavoro del personale dipendente verificatasi negli ultimi giorni dell'anno 1989.

Il comma 8 prevede la deducibilità, dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero dai singoli redditi che concorrono a formarlo, degli oneri riferibili allo stesso anno 1989, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *i*) e *m*) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (interessi passivi ed altri oneri gravanti su immobili, assegni periodici ed alimentari, premi per assicurazioni e contributi previdenziali).

Il comma 9 considera tempestivi i versamenti relativi alle imposte sui redditi e quelli conseguenti alla richiesta di sanatoria delle irregolarità formali di cui all'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che dovevano essere effettuati entro il 30 novembre 1989, se eseguiti entro il 5 dicembre 1989.

Con il comma 10 viene, prorogato al 10 marzo 1990 il termine, fissato (al 15 febbraio di ciascun anno) dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, per le comunicazioni che le società devono effettuare allo Schedario generale dei titoli azionari relativamente ai soggetti possessori di titoli o titolari di diritti reali sui titoli stessi sui quali hanno pagato gli utili nell'anno 1989.

Allo scopo di incentivare l'uso di combustibili meno inquinanti, l'articolo 9 prevede (a parte quanto è disposto dal comma 1 relativamente alle modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi in conseguenza del variare dei prezzi medi europei su tali prodotti) un aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sugli oli combustibili densi ad alto tenore di zolfo (ATZ) ed una riduzione per gli oli combustibili a basso tenore di zolfo (BTZ). La disposizione accoglie un indirizzo largamente espresso in sede parlamentare in occasione del dibattito su precedenti provvedimenti fiscali, nel corso

del quale è stata manifestata la necessità di un segno univoco verso una tassazione dei prodotti in questione che tenga conto in primo luogo della loro potenzialità.

Va ricordato che l'aliquota di imposta prevista per gli oli combustibili è di lire 45 al chilogrammo, sulla quale grava la maggiorazione di lire 5 al chilogrammo per gli oli combustibili ad alto tenore di zolfo (ATZ). Tale maggiorazione è stata disposta dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 277. Per effetto della disposizione in esame l'aliquota dell'imposta di fabbricazione per gli oli combustibili densi ad alto tenore di zolfo (ATZ) viene fissata in lire 55 al chilogrammo, con un aumento, quindi, di lire 5 al chilogrammo rispetto alla misura vigente, mentre viene fissata in lire 20 al chilogrammo, l'aliquota di imposta per gli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo (BTZ).

Ovviamente la misura delle aliquote così determinata per gli oli combustibili densi, comporta anche una variazione delle aliquote previste per gli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi (in relazione anche agli aumenti delle aliquote stabiliti per gli oli da gas uso combustione con il decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 13) che, come è noto, sono una miscela di olio combustibile denso e gasolio.

Le predette variazioni di aliquote, sul piano formale, esigono la modifica delle lettere G), H) ed M) della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1963, n. 32, che elencano i prodotti in questione con le rispettive determinazioni d'uso. Alla nuova disciplina consegue altresì la soppressione della maggiorazione di lire 5 al chilogrammo prevista dal decreto-legge n. 228 del 1989.

Le modificazioni introdotte non hanno rilevanza sul piano del gettito. Infatti l'aumento dell'aliquota stabilito per gli oli combustibili densi ad alto tenore di zolfo (anche se comporta un maggior gettito stimabile in lire 44 miliardi su base annua per imposta di fabbricazione, e in lire 4 miliardi per IVA), nella sostanza

compensa gli effetti di un minor gettito che conseguirebbero alla riduzione dell'imposta per gli oli combustibili a basso tenore di zolfo i quali trovano impiego quasi esclusivamente nella produzione di energia elettrica.

L'articolo 10 istituisce un'imposta sui diritti aeroportuali di approdo e partenza degli aerei, commisurata alla rumorosità degli stessi secondo ben caratterizzati indicatori utilizzati a livello internazionale. Detta imposta, che comunque non potrà superare il 20 per cento dei diritti in questione, avrà un ruolo utile, come indica soprattutto l'esperienza francese, nel penalizzare gli aerei che sono maggiormente responsabili dei fenomeni di inquinamento acustico nelle zone interessate dalle stazioni aeroportuali.

Con l'articolo 11 si propongono disposizioni conformi al testo approvato dal Senato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 414 del 1989 intese a riequilibrare l'onere sull'addizionale dell'energia elettrica prevista dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, a favore dei cosiddetti settori energivori in modo da non penalizzare questi ultimi che per effetto dell'applicazione dell'addizionale già erano fortemente penalizzati sul piano della concorrenza con gli analoghi settori produttivi dei Paesi stranieri.

L'articolo 12 disciplina infine il momento relativo alla decorrenza degli effetti di talune delle disposizioni recate dal decreto-legge. In particolare — a parte quanto sopra è stato detto per la disciplina dei rimborsi IVA — le disposizioni dell'articolo 1 si applicano solo a partire dalle dichiarazioni dei redditi che devono essere ancora presentate nel corso del corrente anno; salvo le disposizioni che presentano novità che possono avere riflessi in sede di redazione dei conti economici dell'impresa, devono necessariamente trovare applicazione a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel disegno di legge di conversione è stata disposta coerentemente la salvezza

di taluni degli effetti conseguenti al decreto-legge n. 414.

* * *

Il provvedimento dovrebbe assicurare complessivamente maggiori entrate al bilancio dello Stato per 4.993 miliardi di lire nell'anno 1990, per 4.383 miliardi di lire nel 1991 e per 4.733 miliardi nel 1992.

Le maggiori entrate al bilancio dello Stato verranno assicurate dalle norme riguardanti l'indetraibilità per gli oneri in agricoltura e la limitazione della deducibilità degli interessi passivi, la determinazione del reddito dominicale per le superfici adibite a colture prodotte in serra o alla funghicoltura mediante applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia, la iscrizione al catasto urbano dei fabbricati rurali, la limitazione degli ammortamenti anticipati, la determinazione catastale dei redditi agrari, la limitazione dei rimborsi IVA e lo snellimento del contenzioso tributario, l'anticipazione mediante presentazione di due denunce semestrali in luogo di quella annuale di metà dell'imposta sostitutiva da parte degli enti che effettuano operazioni di credito, e infine, dall'introduzione di una imposta sui diritti aeroportuali.

In particolare, con alcune misure intese ad eliminare duplicazioni di oneri e quindi, chiaramente, talune forme di ingiustificata agevolazione in agricoltura, si stima di poter ottenere maggiori entrate valutabili per l'anno 1990 in 300 miliardi di lire, di cui 180 per indetraibilità di oneri contributivi e 120 per limitazione della deducibilità degli interessi passivi in relazione all'imponibile dichiarato per i redditi dei terreni.

Al fine di una corretta valutazione dei redditi derivanti dalle colture prodotte in serra o dai terreni destinati a funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è stato disposto che il reddito dominicale delle superfici adibite alle predette colture è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più

alta in vigore nella provincia. Si stima di poter ottenere maggiori entrate pari a lire 130 miliardi per l'anno 1990.

La modificazione della lettera *a*) dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, per le limitazioni oggettive che introduce, raggiunge nella sostanza gli obiettivi che venivano perseguiti con la formulazione originaria senza far perdere alcuna aspettativa di gettito già a partire dall'anno 1990. Per tale finalità è da sottolineare l'obbligo di accatastamento generalizzato per tutte le costruzioni destinate ad abitazione. Tale misura infatti consentirà di recuperare ad imposizione un notevole numero di abitazione residenziali (prima o seconda casa), appartenenti a soggetti estranei ad attività agricole.

Si valuta di poter ottenere, per effetto dell'illustrata disposizione, già dal 1990, entrate per almeno 200 miliardi di lire all'anno.

Con la limitazione degli ammortamenti anticipati ai soli beni di nuova costruzione e di nuova immissione nel processo produttivo, così da favorire l'attività a più alto contenuto tecnologico ed il rinnovo degli impianti, e con il contenimento della quota ammortizzabile anticipatamente da 2,5 volte a 2 si ottiene una forte lievitazione degli imponibili e quindi di nuove entrate. Secondo valutazioni, la riduzione della quota ammortizzabile dovrebbe comportare nel primo anno di introduzione della nuova norma un aumento di imponibili di circa 3.000 miliardi, mentre la limitazione dell'ammortamento anticipato ai beni di nuova costruzione o immissione dovrebbe comportare maggiori imponibili per circa 2.000 miliardi. In complesso, con i maggiori imponibili delle due componenti, nel primo anno di applicazione della norma si dovrebbero ottenere maggiori entrate per circa 2.000 miliardi di lire. Tale maggior gettito dovrebbe rimanere per alcuni anni sullo stesso livello per poi diminuire in seguito al recupero nell'ammortamento ordinario delle quote non più anticipate.

Con la limitazione alle persone fisiche, alle imprese familiari ed agli enti non

commerciali della determinazione catastale del reddito agrario si viene ad eliminare una forma agevolativa a favore delle imprese, che saranno pertanto sottoposte alla disciplina del reddito d'impresa. Si valuta di poter ottenere, dal 1991, maggiori entrate in conto ILOR e IRPEG per almeno 100 miliardi di lire.

La nuova disciplina in materia di rimborsi IVA consente di realizzare minori esborsi nel primo anno di applicazione della norma (e cioè nel 1990, applicandosi la norma alle richieste di rimborso avanzate a partire da tale anno) per circa 1.900 miliardi. Nell'anno successivo, a seguito dell'accumularsi delle situazioni a credito, si prevede una riduzione del prospettato minor esborso in conseguenza del superamento dei minimi richiesti per poter accedere alla proposizione delle richieste. Nel 1992 il minor esborso dovrebbe essere più sensibile proiettandosi negli anni successivi in una tendenza crescente con situazioni di alternanza. Tuttavia l'applicazione dallo stesso anno del quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 certamente viene ad incidere sulla entità dei minori rimborsi previsti, ma tale incidenza è contenuta dal fatto che il rimborso può essere richiesto solo se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili ancora non compensate.

Pertanto l'effetto complessivo della disciplina comporta minori rimborsi stimati in lire 1.300 miliardi per l'anno 1991 e in lire 1.700 miliardi per l'anno 1992.

Con le disposizioni intese a snellire il contenzioso tributario, si valuta di accelerare la definizione delle pendenze tributarie con la possibilità di ottenere, anche per effetto delle modificazioni introdotte in sede parlamentare, cospicue entrate valutate in 300 miliardi di lire per l'anno 1990 e in 310 miliardi di lire per gli anni 1991 e 1992. La disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 8 consente nell'anno 1990 acquisire un maggior gettito stimato nell'ordine di 150 miliardi di lire, pari cioè alla metà del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che è stimata su base annua nell'ordine di 300 miliardi di lire: ciò, tra l'altro consente di poter disporre per la copertura dell'onere di pari importo previsto per la partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia ed i Paesi dell'est europeo.

Con la tassa sui diritti aeroportuali, istituita con l'articolo 9, nella misura massima del 20 per cento dei diritti stessi, si valuta di incassare almeno 35 miliardi di lire al netto della quota destinata, a partire dal 1991, ad interventi per il disinquinamento acustico per la sicurezza della navigazione aerea.

Con l'articolo 6, comma 4, è stato disposto l'aumento per l'anno 1990, del 60 per cento del diritto annuale a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale aumento dovrebbe assicurare agli enti in questione, nel suddetto anno, maggiori entrate per circa 200 miliardi di lire.

Al comma 7 dell'articolo 3 è stata prevista la proroga al 31 dicembre 1992 delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio

1989, n. 48, per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania, Basilicata e Puglia colpite dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981. Le minori entrate connesse alla proroga delle agevolazioni sono state già considerate nelle valutazioni delle previsioni di bilancio effettuate in relazione alle basi imponibili che già scontavano l'effetto delle agevolazioni.

L'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, in materia di IVA per le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative in favore dei propri soci nell'ambito dell'edilizia economica e popolare comporta minori entrate IVA previste in 20 miliardi di lire all'anno.

Il non assoggettamento all'IVA delle cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie di cui all'articolo 3, comma 6, comporta, invece, un minor gettito stimabile in 2 miliardi di lire l'anno.

Infine anche il differimento degli effetti delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 56 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui all'articolo 8, comma 6, comporta una perdita di gettito valutabile in 10 miliardi di lire per il 1991.

PREVISIONI MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DAL PROVVEDIMENTO
(miliardi di lire)

Misure fiscali ed altre	1990	1991	1992
Indetraibilità oneri contributivi in agricoltura e limitazione deducibilità interessi passivi ..	300	330	360
Determinazione reddito dominicale per colture in serra e funghicoltura	130	140	150
Iscrizioni al catasto urbano dei fabbricati rurali	200	200	200
Limitazioni ammortamenti anticipati	2.000	2.000	1.900
Determinazione catastale redditi agrari	—	100	100
Limitazione rimborsi IVA	1.900	1.300	1.700
Snellimento contenzioso tributario	300	310	310
Modificazioni versamento imposta sostitutiva	150	—	—
Imposta sui diritti aeroportuali	35	35	35
Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative	-20	-20	-20
Cessioni di pubblicazioni estere alle biblioteche universitarie ..	-2	-2	-2
Proroga al 31 dicembre 1990 degli effetti della disposizione del comma 3-bis dell'articolo 56 del TUIR	—	-10	—
Totale ...	4.993	4.383	4.733
Aumento, per l'anno 1990, del diritto annuale a favore delle Camere di commercio	(200)	—	—

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti, è convertito in legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli articoli 1, 2, 4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414.

Decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 1990.

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; »;

b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; »;

c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: « 4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo. »;

d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia. »;

e) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 25. »;

f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) alla abitazione delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate; »;

g) nel comma 2 dell'articolo 67, le parole da: « Gazzetta Ufficiale » a: « primo esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « Gazzetta Ufficiale. Nell'ipotesi di beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio, anche se già utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento che il soggetto utilizzatore può dedurre si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del periodo d'imposta. »;

h) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi d'imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto. »;

i) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro

delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3. ».

2. Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniora nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. ».

3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

5. Le costruzioni indicate nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera *f*) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.

6. Il termine per la denuncia per le iscrizioni al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1990.

ARTICOLO 2.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 51 è aggiunta la seguente lettera: « *c*) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 87. »;

b) nel comma 2 dell'articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *c*). »;

c) Nel comma 1 dell'articolo 95 le parole « da 52 a 78 » sono sostituite dalle seguenti: « da 52 a 77 ».

2. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 1988.

ARTICOLO 3.

1. Al secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

« *d-bis*) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) per le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà indivisa, alla data della delibera di assegnazione definitiva ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non hanno effetto sulle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.

3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi costruiti su aree in proprietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, da parte di cooperative e loro consorzi, fruienti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile.

4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, fruienti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.

5. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

6. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

7. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 1990 fino al 31 dicembre 1992.

8. La forfetizzazione della resa di cui all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento.

ARTICOLO 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del terzo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: « Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume di affari dell'anno stesso,

arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. »;

b) il secondo e il terzo comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:

« Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili, in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti; »;

c) il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 38-bis sono sostituiti dai seguenti:

« I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza

del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma dell'articolo 30.

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. ».

2. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1989 è fissato al 12 marzo 1990.

ARTICOLO 5.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni

mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica.»;

b) nell'articolo 22, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se il valore della controversia non supera lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'Intendente di finanza »;

c) nell'articolo 27, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19.».

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento del tributo o del maggior tributo accertato, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni.

3. In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è apposta anche la indicazione della facoltà ivi prevista.

4. In qualunque stato e grado del giudizio, le controversie dinanzi le commissioni tributarie il cui valore complessivo non supera l'importo di lire dieci milioni possono essere definite con il pagamento di una somma pari al 90 per cento del tributo ancora controverso e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4 gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi.

6. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.

7. Oltre le somme indicate dall'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, devono essere, rispettivamente, pagate od iscritte a ruolo anche quelle riguardanti i relativi interessi.

8. Le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate o

iscritte a ruolo, in via provvisoria, dopo le decisioni delle commissioni tributarie assoggettate ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi a cui si riferiscono.

9. Sulle soprattasse e sulle pene pecuniarie di cui al comma 8 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate.

ARTICOLO 6.

1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in locali aperti al pubblico o in mercati. »;

b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni. ».

2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: « Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere ».

3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.

6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b*) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

ARTICOLO 7.

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonché le pene pecunarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva impor-

tanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che è destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e attribuita agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ARTICOLO 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine predetto è anticipato al giorno 20 di ciascun mese per il contribuente che esegue il versamento mediante delega a soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le Casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente ».

3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura

di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonché le modalità per la effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dal 1° gennaio 1990.

5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare è inferiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.

6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

8. Gli oneri indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *i)* e *m)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera *d)* per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

9. I versamenti delle imposte sul reddito, anche a titolo di acconto, nonché i versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, scadenti il 30 novembre 1989 si considerano tempestivamente eseguiti se effettuati entro il 5 dicembre 1989.

10. Le comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari previste dall'articolo 7, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, relativamente ai soggetti possessori di titoli o titolari di diritti reali sui titoli stessi sui quali nell'anno 1989 sono stati pagati gli utili, possono essere effettuate entro il 10 marzo 1990.

ARTICOLO 9.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il « Jet Fuel JP/4 » gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli da gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonché ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.

2. Sono abrogate le disposizioni della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76.

3. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg 5.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg 5.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento Kg 5.500 (1);

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento Kg:

a) densi 5.500

b) semifluidi 17.832

c) fluidi 20.298

d) fluidissimi 52.362

e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento 2.000

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg 5.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg 5.500

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

- 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
 aliquota per cento Kg 100
- 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:
 aliquota per cento Kg 5.500
- 6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:
 aliquota per cento Kg 9.000
- 7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria:
 aliquota per cento Kg 9.000
- 8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:
 aliquota per cento Kg 100
- 9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenuti;

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

- 1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:
 aliquota per cento Kg 5.500 (1).

4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al Kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'1 per cento, dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

ARTICOLO 10.

1. È istituita a far data dal 31 marzo 1990 un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.

dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente.

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

ARTICOLO 11.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;

b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 Kw: 7 lire;

d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5;

e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire. ».

2. Le nuove misure delle aliquote di cui alle lettere b), d) ed e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.

ARTICOLO 12.

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, esclusa la lettera g), 2 e 3, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia, per il periodo di imposta relativo a tale dichiarazione e per quello successivo, il limite di cui alla lettera c) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato rispettivamente della metà e di un terzo se gli oneri indicati nella predetta lettera c) dipendono da mutui agrari di miglioramento a tasso non agevolato. Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettera g), e dell'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI — FORMICA — CARLI — CIRINO
POMICINO — BERNINI — RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI